



PROVINCIA DI BRINDISI

**Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità
Settore Ambiente**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

BRINDISI ENERGIA 3 SRL
brindisienergia3@legalmail.it

E AGLI ENTI IN ALLEGATO

OGGETTO: **BRINDISI ENERGIA 3 SRL – VIA/PAUR – art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Realizzazione ed esercizio di un impianto agri-fotovoltaico denominato “AEPV-36” di potenza nominale pari a 5,32784 MW DC e potenza in immissione pari a 5,25 MW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio comunale di Brindisi, in località Padula Maria. Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01208/2026.**

Trasmissione verbale della seduta di CdS del 02/10/2026.

Si comunica che, sul sito internet della Provincia di Brindisi (<http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>), in relazione alla valutazione del progetto di che trattasi, è stato pubblicato il verbale della seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il 02/10/2026.

Si rammenta che, nell’ambito della predetta seduta, la Conferenza di Servizi ha deciso:

- 1) di assegnare al Proponente il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente verbale per la trasmissione della documentazione progettuale definitiva e aggiornata (ciascun elaborato – da contemplare nel relativo “Elenco elaborati” – dovrà essere univocamente individuato anche con l’indicazione della relativa revisione), la quale dovrà ricomprendere gli elaborati di livello esecutivo afferenti alle compensazioni ambientali di cui alla Deliberazione di Consiglio della Provincia di Brindisi n. 34 del 15/10/2019 e i chiarimenti richiesti nel presente verbale (autorizzazione/concessione emungimento pozzi, rendering, etc.);
- 2) di richiedere espressamente al Servizio Territoriale Agricoltura - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - della Regione Puglia il proprio parere aggiornato in relazione al progetto di che trattasi, integrato e modificato dalla documentazione registrata al prot. n. 0015208/2026;
- 3) di subordinare il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) finale, nonché l’efficacia e la spendibilità dei relativi titoli abilitativi edilizi ed ambientali in esso confluenti, alla formale acquisizione della Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 a cura del competente Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, nella quale dovrà confluire la convenzione definitiva delle misure compensative con il Comune di Brindisi;
- 4) in merito al ricorso presentata al TAR Puglia e acquisito al protocollo della Provincia al n. 0029592/2026 per la *declaratoria di nullità o annullamento della nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 della Provincia di Brindisi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 e prot. n. 26629 del 19.8.2026 della Provincia di Brindisi con l’evidenziazione che è “interesse prioritario” della ricorrente “addivenire nel più breve tempo possibile a definire il procedimento di PAUR”, e che il ricorso è proposto solo in via cautelativa e “per l’ipotesi (denegata) in cui il procedimento di PAUR si concluda negativamente”, si ritiene di dover proseguire i lavori della Conferenza di Servizi e, a conclusione, di dover sospendere l’adozione della determinazione definitiva nelle more della definizione del relativo giudizio da parte del TAR. Tanto in ragione della circostanza che qualora il TAR dovesse accogliere il ricorso, l’annullamento della comunicazione dell’avvio del procedimento (nota prot. n. 19854 del 18.6.2026) e la convocazione della Conferenza di servizi (delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 e prot. n. 26629 del 19.8.2026) determinerebbe annullamento degli atti definitivi consequenziali da adottarsi.*

Distinti saluti.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*



PROVINCIA DI BRINDISI

Direzione Area 4 - Ambiente e Mobilità Settore Ambiente

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748
72100 – Via A. De Leo, 3 - Brindisi; 0831 565111
www.provincia.brindisi.it provincia@pec.provincia.brindisi.it

BRINDISI ENERGIA 3 SRL – VIA/PAUR – art. 27-bis del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii. Realizzazione ed esercizio di un impianto agri-fotovoltaico denominato “AEPV-36” di potenza nominale pari a 5,32784 MW DC e potenza in immissione pari a 5,25 MW AC, e delle relative opere di connessione alla RTN ricadenti nel territorio comunale di Brindisi, in località Padula Maria. *Esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01208/2026.*

VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DEL 02/10/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **02** del mese di **ottobre** alle ore **09:30**, presso la sede della Provincia di Brindisi, sotto la presidenza del Dirigente dell'Area 4 - Settore Ambiente - Dott. Pasquale Epifani, in presenza del Responsabile del Procedimento Ing. Giovanna Sabatelli e dell'Ing. Lorenzo Silla - in qualità di segretario verbalizzante - si tiene, ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i., la conferenza di servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona finalizzata alla valutazione dell'istanza riportata in epigrafe.

Il Presidente della Conferenza di Servizi apre i lavori e procede alla verifica preliminare degli accreditamenti e dei collegamenti telematici sincroni delle Amministrazioni invitate con nota prot. n. 0026629 del 19/08/2026. Si dà atto che risultano presenti:

- Dott. Flavio Massimiliano Lecciso - Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia;
- Avv. Francesca Tondi - Studio Legale Andrea Sticchi Damiani - per Brindisi Energia 3 Srl;
- Ing. Mariangela Gramegna - GRM Group Srl - per Brindisi Energia 3 Srl;
- Daniela Pennasilico e Maria De Martin - Pharos Srl - per Brindisi Energia 3 Srl.

Il Presidente invita i partecipanti, laddove non già provveduto, a far pervenire la delega di partecipazione alla Conferenza e richiama le principali fasi della scansione procedimentale che ha preceduto la seduta odierna come di seguito sommariamente riportate.

- Con Provvedimento Dirigenziale n. 69 del 11/08/2023, la Provincia di Brindisi non ha autorizzato il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) per il progetto di un impianto fotovoltaico presentato dalla Società “Brindisi Energia 3 S.r.l.” per le motivazioni ivi addotte, richiamando, tra l'altro, quanto riportato nel verbale della seduta finale della Conferenza di Servizi di cui al prot. n. 20564 del 15/06/2023:
 - nell'ambito della documentazione prodotta dal Proponente, non veniva rilevata alcuna indicazione in merito alla superficie minima non inferiore al 25% del lotto d'intervento da investire a superficie boscata a titolo di compensazione ambientale come stabilito dalla Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 34 del 15/10/2019 con la quale sono stati approvati gli “Indirizzi organizzativi e procedurali per lo svolgimento delle procedure di VIA di progetti per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici”;
 - gli Enti deputati alla tutela paesaggistica e del territorio, parte integrante e sostanziale della valutazione degli impatti ambientali, hanno espresso il proprio argomentato dissenso assumendo una posizione prevalente rispetto ai pareri espressi dagli altri Enti;
 - nel richiamare le disposizioni previste dalle NTA del PPTR agli artt. 89 e 91, la CdS ha ritenuto di considerare non soddisfatta la condizione di compatibilità paesaggistica e ambientale dell'intervento in questione, sulla scorta dei pareri non favorevoli resi dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (prot. n. 13230 del 14/04/2023), da ARPA Puglia (prot. n. 0041160 del 05/06/2023) e dal Comune di Brindisi (prot. n. 19887 del 09/06/2023).
- Con sentenza n. 01144/2024, il TAR per la Puglia (Sezione Seconda) si è pronunciato sul ricorso n. 00868/2023 (e sui relativi motivi aggiunti) proposto dalla Società “Brindisi Energia 3 S.r.l.” contro la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia, Arpa Puglia e Comune di Brindisi.
- Con sentenza n. 01208/2026, il Consiglio di Stato (Sezione Quarta) si è pronunciato sul ricorso n. 294/2025 proposto dalla medesima Società (che ha impugnato la sentenza di primo grado), annullando il predetto Provvedimento n. 69/2023 e i presupposti pareri negativi endoprocedimentali per difetto di istruttoria e motivazione incongrua ed apodittica, ordinando alla Provincia la riedizione del potere amministrativo depurato dai vizi rilevati.
- Con nota acquisita al prot. n. 0007542 del 06/03/2026 la Società ha chiesto alla Provincia di Brindisi la riapertura e definizione del procedimento di PAUR, in esecuzione della sentenza n. 01208/2026.

- Con nota registrata al prot. n. 0011594 del 07/04/2026, al fine di dare ottemperanza alla suddetta sentenza n. 01208/2026, la Provincia di Brindisi ha chiesto al Proponente di produrre, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della stessa, opportuna documentazione integrativa anche rispetto alla nuova normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza.
- La Società ha prodotto la documentazione acquisita al prot. n. 0015208 del 08/05/2026 consistente in:
 - *perizia tecnica asseverata sulla redditività dell'attività agricola dell'impianto agrovoltico "AEPV-36" della società Brindisi Energia 3 S.r.l.;*
 - *progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola di un impianto agrovoltico denominato "AEPV-36" avente potenza nominale pari a 5,3298 MW DC e potenza in immissione pari a 5,238 MW AC, in agro del Comune di Brindisi (BR), in località Padula Maria.*

Contestualmente, il Proponente ha precisato che *"Il tenore della nota in oggetto indicata impone la preliminare precisazione per la quale la "normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza-" (DLgs 190/2024 e DL 175/2025, convertito dalla L. 4/2026) non risulta applicabile al procedimento ... OMISSIS ... Delle circostanze di cui innanzi non può non tener conto codesta Provincia alla quale, si badi bene, il CdS, con la sentenza oggettivata, lungi dall'aver imposto l'applicazione al procedimento della "normativa intervenuta e richiamata nella stessa ordinanza -rectius, sentenza-", ha imposto una valutazione in ordine alla "eventuale -e denegata- rilevanza, quanto agli effetti conformativi" della medesima "normativa". Tanto premesso, è solo in spirito collaborativo che, a conferma della bontà del progetto proposto (del quale il CdS, con la sentenza oggettivata, ha riconosciuto il carattere agrovoltico), la BRINDISI ENERGIA 3 Srl ha redatto "la perizia asseverata relativa al mantenimento del 90% della PLV)" che si allega alla presente".*

- Con **nota prot. n. 0019854 del 18/06/2026**, la Provincia di Brindisi ha comunicato l'avvio del procedimento relativo al riesame dell'istanza di PAUR in esecuzione della Sentenza del Consiglio di Stato n. 01208/2026 e, con successiva **nota registrata al prot. n. 0026629 del 19/08/2026**, ha convocato per il 02/10/2026 – ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – la Conferenza di Servizi in modalità sincrona (link <https://mm.cedrc.cnr.it/brindisienergia3>), con il seguente ordine del giorno:
 - determinazioni relative all'organizzazione dei lavori della Conferenza e relativa tempistica;
 - determinazioni relative all'esame della documentazione presentata ai fini del rilascio del provvedimento di VIA e di tutte le altre autorizzazioni, concessioni, nulla osta o assensi comunque denominati che andranno a confluire nel provvedimento di PAUR.
- Il procuratore della Società, con nota acclarata al prot. n. 0020967 del 29/06/2026, ritenendo che *"le modalità secondo le quali codesta Provincia ha inteso dare esecuzione alla sentenza n. 1208/2026 del CdS IV sono palesemente "distoniche" rispetto al contenuto della medesima sentenza"*, ha diffidato – tra l'altro – la Provincia di Brindisi ad *"annullare la nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 e a provvedere alla diretta ed immediata convocazione di una seduta di cds in cui, fatti salvi i pareri espressi sull'impianto oggettivato diversi da quelli annullati dal CdS, acquisire i soli pareri della Regione - Servizio osservatorio e pianificazione paesaggistica, del Comune di Brindisi e dell'ARPA, quindi, definire il procedimento di PAUR tenendo conto delle indicazioni fornite dal medesimo CdS"*.
- Con nota prot. n. 0024360 del 28/07/2026, la Provincia di Brindisi ha riscontrato la predetta nota prot. n. 0020967/2026 fornendo i chiarimenti del caso e confermando quanto già riportato nella nota prot. n. 0019854/2026.
- Non essendo pervenute richieste di integrazioni da parte dei Soggetti coinvolti, con nota registrata al prot. n. 0024924 del 31/07/2026, è stato reso noto sul sito web della Provincia di Brindisi l'Avviso al Pubblico del procedimento in oggetto; in data 03/08/2026 il predetto avviso è stato pubblicato anche all'albo pretorio del Comune di Brindisi e, con nota acquisita al prot. provinciale n. 0028815 del 11/09/2026, lo stesso Ente comunale ha trasmesso la relativa relata di pubblicazione.
- Con nota prot. n. 0028801 del 11/09/2026, il procuratore della Società ha ribadito quanto già espresso nella precedente nota.
- Con nota prot. n. 0030163 del 21/09/2026, l'Avvocatura Provinciale ha trasmesso all'Ufficio scrivente il ricorso proposto da Brindisi Energia 3 S.r.l. c/ Provincia di Brindisi innanzi al TAR Lecce (notificato in data 16/09/2026 acquisito al protocollo dell'Ente al n. 29592 del 17/09/2026) con il quale viene richiesto l'annullamento:
 - della nota prot. n. 19854 del 18/06/2026 della Provincia di Brindisi;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra delle note prot. n. 24321 del 27/07/2026 e prot. n. 26629 del 19/08/2026 della Provincia di Brindisi.

Il Presidente della Conferenza riporta che, a riscontro della convocazione della seduta odierna, sono pervenuti i contributi di seguito riportati (tutti disponibili al link: <http://www.provincia.brindisi.it/index.php/valutazione-impatto-ambientale/progetti-in-istruttoria>), compresi quelli che dovessero pervenire successivamente alla chiusura dei lavori e prima dell'invio del verbale di seduta:

- TIM S.p.A. - nota prot. n. 0020431 del 23/06/2026 (precisazioni competenze FiberCop S.p.A.);
- Marina Militare - nota in atti al prot. n. 0021665 del 03/07/2026 (nulla osta);
- SNAM Rete Gas S.p.A. – nota n. ACR003933-DISOR/CBR/BRA prot. N. 413 del 02/07/2026, registrata al prot. n. 0022399 del 10/07/2026 (non interferenza);
- ARPA Puglia – DAP Brindisi – nota n. 0045389/2026 del 15/07/2026 acquisita in pari data al prot. n. 0022955 (esiti verifica completezza documentale);

- TERNA S.p.A. – nota in atti al prot. n. 0024790 del 30/07/2026 (precisazioni su richieste di connessione);
- Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia – nota acquisita al prot. n. 0025739 del 07/08/2026 (esiti della verifica di completezza documentale);
- Comando Militare Esercito “Puglia” – nota registrata al prot. n. 0025961 del 11/08/2026 (nulla contro);
- Acquedotto Pugliese S.p.A. – nota in atti al prot. n. 0027019 del 24/08/2026 (parere tecnico preventivo favorevole);
- ARPA Puglia – DAP Brindisi – nota n. 0061588/2026 del 30/09/2026 acquisita al prot. n. 0031501 del 01/10/2026 (parere favorevole con prescrizione).

Dall'esame della documentazione registrata al prot. n. 0015208/2026 si rileva che, rispetto al progetto originario valutato nell'ambito della procedura conclusasi con l'adozione del P.D. n. 69/2023, sono previste diverse modifiche (seppur la superficie dell'area di intervento non viene variata, così come la potenza dell'impianto e il numero di moduli); nel merito, emergono anche alcune discrasie rispetto a quanto relazionato nell'atto di ricorso acquisito al prot. n. 0029592/2026.

Elemento di confronto	Progetto del 2023	Progetto del 2026
Indirizzo Culturale Principale	Coltivazione intensiva a Carciofo Brindisino IGP nell'interfila.	Coltivazione arborea a Olivo a parete (Modello Superintensivo - SHD).
Varietà Agricola Scelta	Carciofo (biotipi locali).	Olivo varietà Lecciana (resistente a <i>Xylella fastidiosa</i>).
Sistema di Irrigazione e Risorse Idriche	Subirrigazione profonda con ali gocciolanti interrate a 25-30 cm; approvvigionamento tramite 6 pozzi artesiani (portata complessiva di 40.320 l/h).	Ala gocciolante superficiale auto-compensante sospesa e supportata dai tutori delle piante (o subirrigazione doppia a 40 cm dal tronco) ottimizzata per il filare dell'oliveto. La piantumazione degli alberi dovrà necessariamente avvenire quando ci sarà la completa ed immediata disponibilità irrigua assicurata da pozzi presenti in loco.
Gestione delle Erbe Infestanti	Sfalcio meccanico puro (senza diserbanti).	Controllo chimico mirato sulla fila (barre schermate anti-deriva); inerbimento permanente interfilare.
Composizione Mitigazione Verde	Fascia perimetrale di 6 metri composta da soli alberi di ulivo.	Fascia estesa a 10 metri con due file di siepe arbustiva (Erica e Lentisco) + filare esterno di ulivo.
Consistenza Numerica Siepi	Non quantificata in modo specifico per gli arbusti.	4.100 piante arbustive (2.400 Erica arborea, 1.700 Lentisco).
Tecnologia di Raccolta	Gestione e raccolta dei capolini 100% manuale.	Raccolta notturna e potatura 100% meccanizzate in continuo con macchine scavallatrici.

Le modifiche progettuali, sinteticamente descritte nella tabella sopra riportata, rendono necessario un approfondimento istruttorio riguardo gli aspetti paesaggistici (legato alla mitigazione dell'impatto visivo da realizzare con la barriera perimetrale prevista) con l'acquisizione agli atti del procedimento specifici elaborati grafici relativi alle simulazioni rendering aggiornati.

Inoltre, non risulta approfondita - con adeguati elaborati di livello esecutivo - la questione delle compensazioni ambientali di cui alla Deliberazione di Consiglio della Provincia di Brindisi n. 34 del 15/10/2019, secondo la quale un'area di estensione pari almeno il 25% della superficie dell'intervento in progetto deve essere adibita a bosco mediterraneo.

Risulta altresì che, allo stato, non risulta dimostrata la disponibilità di pozzi per l'approvvigionamento idrico: a pag. 32/57 dell'elaborato “*progetto di miglioramento ambientale e valorizzazione agricola di un impianto agrovoltico denominato "AEPV-36" avente potenza nominale pari a 5,3298 MW DC e potenza in immissione pari a 5,238 MW AC, in agro del Comune di Brindisi (BR), in località Padula Maria*”, il Proponente dichiara genericamente che “*La piantumazione delle piante dovrà necessariamente avvenire quando ci sarà la completa ed immediata disponibilità irrigua assicurata da pozzi presenti in loco*”, senza approfondire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il fabbisogno idrico rapportato alle portate di emungimento dei pozzi unitamente agli estremi delle relative autorizzazioni.

Proseguendo nell'esposizione, il Presidente rappresenta anche che:

- per la connessione alla rete elettrica dovrà essere interessata la Società “E-distribuzione S.p.A.” (come si evince, peraltro, dallo stesso parere prot. n. 0024790/2026 trasmesso da TERNA S.p.A.);
- a causa della variazione culturale prevista nella documentazione registrata al prot. n. 0015208/2026, si rende necessario acquisire nuovamente il parere della Sezione Agricoltura della Regione Puglia;
- ai fini del rilascio del PAUR, si rende necessario acquisire l'Autorizzazione Unica (AU) di competenza della Regione Puglia, nella quale dovrà confluire altresì la convenzione per la definizione delle misure compensative a favore del Comune di Brindisi.

Invitando a provvedere nel merito, rammenta che - ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 - la Conferenza deve concludersi tassativamente entro novanta giorni dalla data odierna.

In merito al ricorso presentata al TAR Puglia e acquisito al protocollo della Provincia al n. 0029592/2026 per la declaratoria di nullità o annullamento della nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 della Provincia di Brindisi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 e prot. n. 26629 del 19.8.2026 della Provincia di Brindisi con l'evidenziazione che è *"interesse prioritario"* della ricorrente *"addivenire nel più breve tempo possibile a definire il procedimento di PAUR"*, e che il ricorso è proposto solo in via cautelativa e *"per l'ipotesi (denegata) in cui il procedimento di PAUR si concluda negativamente"*, il Presidente propone di dover proseguire i lavori della Conferenza di Servizi e, a conclusione, di dover sospendere l'adozione della determinazione definitiva nelle more della definizione del relativo giudizio da parte del TAR. Tanto in ragione della circostanza che qualora il TAR dovesse accogliere il ricorso, l'annullamento della comunicazione dell'avvio del procedimento (nota prot. n. 19854 del 18.6.2026) e la convocazione della Conferenza di servizi (delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 e prot. n. 26629 del 19.8.2026) determinerebbe annullamento degli atti definitivi consequenziali da adottarsi.

L'Avv. Francesca Tondi formula espressa replica, rilevando che il ricorso è stato introdotto privo di istanza cautelare di sospensiva; conseguentemente, l'odierna convocazione della Conferenza di Servizi deve ritenersi pienamente operante e non suscettibile di sospensione, dovendo il procedimento essere condotto a conclusione. Precisa, inoltre, che in caso di esito favorevole dell'iter autorizzativo, la Società rinuncerà al ricorso proposto a fini meramente cautelativi; qualora, invece, la procedura conferenziale dovesse concludersi con esito negativo, permane l'interesse della Società a impugnare i potenziali dinieghi di VIA, AU e PAUR nell'ambito del giudizio già pendente, eccependo altresì l'illegittimità dell'intera sequenza procedimentale seguita dall'Autorità Competente per il PAUR. Pertanto, la Società chiede la prosecuzione e la finalizzazione del procedimento, non sussistendo - allo stato - i presupposti di legge per una sospensione.

Il Presidente esprime riserve in ordine alla condotta procedimentale della Società, ritenendola strumentale a condizionare l'esito della conferenza.

La società "Brindisi Energia 3 Srl" ribadisce l'illegittimità di un'eventuale sospensione dei lavori, qualificando l'iniziativa della Società come legittimo esercizio del diritto di difesa e delle relative facoltà processuali.

Il Dott. Flavio Massimiliano Lecciso della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia rappresenta quanto appresso riportato.

Anzitutto si chiede conferma alla società Brindisi Energia 3 S.r.l. che tutti gli elaborati presenti sul portale Sistema Puglia, siano allineati a quelli presenti sul portale dell'autorità competente in materia ambientale, e, in caso contrario, si invita la società a voler provvedere all'adeguamento degli elaborati citati allineandoli a quanto già trasmesso ed acquisito agli atti della Provincia di Brindisi. Preliminarmente, si evidenzia che l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003 impone che l'Autorizzazione Unica sia rilasciata nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, inoltre il rilascio del titolo è strettamente subordinato agli esiti della VIA. Si chiede pertanto di essere aggiornati sullo stato di stato di avanzamento dei procedimenti ambientale e paesaggistico. Con stretto riguardo agli adempimenti in carico alla Società proponente e con riferimento ai contenuti minimi prescritti dalla D.G.R. n.3029/2010 e alle "Istruzioni Tecniche" di cui D.D. 1/2011, si riferisce quanto segue:

- 1) *Dichiarazione resa da istituto bancario relativo a disponibilità finanziaria come previsto dal punto 2.2.x della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.22 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. L'elaborato risulta presente ma necessita di essere aggiornato, reca la dicitura "[CARTA INTESTATA ISTITUTO BANCARIO]"*.
- 2) *Impegno alla prestazione di fideiussione a garanzia della dismissione, come previsto dal punto 2.2.s della D.G.R. 3029/2010 e ss.mm.ii. e dal punto 4.3.18 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011 ed in ultimo aggiornati al p.to 4 dell'All. A della D.G.R. N.1901/2022. L'elaborato risulta presente ma riporta l'impegno per una cifra pari a 50 €/KW, anziché di 100 €/KW.*
- 3) *Ricevuta di pagamento degli oneri relativi all'AU, come previsto dal punto 2.2.q della D.G.R. n.3029/2010 e dal punto 4.3.16 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. L'elaborato è presente, tuttavia va ricordato che la percentuale dello 0,03% va calcolata sull'importo complessivo, comprendente i costi di dismissione. (l'importo versato è inferiore al dovuto, pari a € 1.551).*
- 4) *Preventivo per la connessione e relativi allegati come previsto dal punto 2.2.m della D.G.R. n.3029/2010 e dal punto 4.3.11 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. Non risultano presenti: La validazione del progetto definitivo dell'impianto di produzione alla rete di e-distribuzione non è presente.*
- 5) *Relazione di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque come previsto dal punto 2.2.f della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.7 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. L'elaborato risulta non presente.*
- 6) *Mappa di aree ed elementi interessati da finanziamenti pubblici e/o "dichiarazione relativa ai finanziamenti ricevuti", come previsto dal punto 2.2.c della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.8 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. L'elaborato risulta non presente. È presente una dichiarazione del legale rappresentante di impegno a provvedere a produrre la "dichiarazione relativa ai finanziamenti pubblici ricevuti".*
- 7) *Certificato comunale attestante la destinazione urbanistica, come previsto dal punto 2.2.i della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.3.9 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. Non si rileva il CdU relativo al Foglio 99 p.lla 82. Si rende necessario aggiornare i CdU che risultano scaduti.*
- 8) *Dichiarazione del conduttore dei terreni agrari come previsto dal punto 2.2.c. della D.G.R. 3029/2010 e punto 4.3.4 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. Presente dichiarazione del legale rappresentante di impegno a*

provvedere a produrre la “dichiarazione del conduttore dei terreni” – si ribadisce necessità che tale dichiarazione sia resa dai conduttori dei terreni.

- 9) *Piano di esproprio e/o documentazione attestante la disponibilità delle aree come previsto dal punto 2.2.j della D.G.R. 3029/2010 e dal punto 4.2.13 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. Si evidenzia che i contratti preliminari in atti sono intestati a Alta Energia S.r.l. in veste di promissario concessionario, mentre il proponente dell'istanza è BRINDISI ENERGIA3 S.R.L.. I contratti prevedono la facoltà di cessione/nomina di terzi; NON si rileva agli atti la formale cessione del preliminare o designazione a favore di Brindisi Energia3 S.r.l. Ancora, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio risulta non presente.*
- 10) *Piano Economico Finanziario asseverato da un istituto bancario o da un intermediario finanziario, come previsto al punto 2.2 w della D.G.R. n. 3029/2010. L'elaborato risulta non presente. Si rileva una dichiarazione del legale rappresentante a produrre, successivamente all'apertura del procedimento e prima della Conferenza di Servizi, il piano economico finanziario, asseverato da un istituto bancario.*
- 11) *Computi metrici estimativi del progetto definitivo, come previsto dal punto 4.2.14 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. Non viene menzionato il listino di riferimento (si ricorda che sono ammessi solo listini ufficiali vigenti nell'area interessata). Non è presente il Computo Metrico Estimativo relativo alla dismissione dell'impianto e al ripristino dello stato dei luoghi. Non si rileva piena corrispondenza tra i valori riportati nel computo e valori riportati nel quadro economico. Si ricorda che ad ogni variazione nei totali dei Computi Metrici corrisponderà una coerente variazione nei relativi Quadri Economici.*
- 12) *Quadri economici, come previsto dal punto 4.2.15 dell'Allegato A ("Istruzioni Tecniche") alla D.D. 1/2011. Non risultano distinti il Quadro Economico per la Realizzazione, il Quadro Economico per la Dismissione e il Quadro Economico Generale, riassuntivo dei primi due. Si ricorda che i Quadri Economici includono i costi relativi alle acquisizioni (a qualunque titolo) delle aree necessarie. Si ricorda che ad ogni variazione nei Quadri Economici corrisponderà una coerente variazione nell'importo degli oneri relativi all'AU.*
- 13) *Requisiti soggettivi, previsti per gli imprenditori commerciali, come previsto ai punti 1.1 e 2.2.h) della D.G.R. n.3029/2010. Si rende necessario aggiornare la dichiarazione adeguandolo al D.Lgs. 36/2023, che deve essere firmata da ciascun amministratore.*

In conclusione, si rileva:

- *l'assenza dell'attestazione di assenza di usi civici su tutte le particelle interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse;*
- *In riferimento alle misure di compensazione ambientale e territoriale a favore del comune interessato, si chiede alla Società di aggiornare la Conferenza sullo stato dell'arte e di eventuali interlocuzioni avviate con l'Amministrazione comunale coinvolta. Si rammenta che l'eventuale definizione di tali misure dovrà essere formalizzata attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni.*
- *Con riferimento alla qualificazione dell'area, non si rileva asseverazione di un tecnico abilitato in merito alla qualificazione dell'area ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 199/2021.*

Il rappresentante della Regione Puglia, infine, richiede al Proponente di trasmettere l'asseverazione sulla normativa antincendio di cui al D.P.R. n. 151/2011 (rispondenza ai requisiti stabiliti dalla stessa norma ed evidenza dell'eventuale avvenuto caricamento della pratica presentata al Comando dei VV.F.).

In relazione al Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, il Presidente rammenta quanto stabilito dall'art. 89, comma 2, delle NTA – PTTR della Regione Puglia *“I provvedimenti di cui al comma 1 relativi ad interventi assoggettati anche alle procedure di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA sono rilasciati all'interno degli stessi procedimenti nei termini da questi previsti”* e dall'art. 7, comma 1, della L.R. 20/2009 e ss.mm.ii. *“Per le opere soggette a procedimento di VIA di competenza della provincia o città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o città metropolitana ove la stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi”*; ne deriva che, non essendo la Provincia di Brindisi delegata ad operare in tal senso per assenza dei requisiti, ai sensi e per gli effetti del successivo comma 6, la competenza al rilascio del provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica è regionale. Il Presidente suggerisce di attenersi comunque al dettato della sentenza del Consiglio di Stato che, tra l'altro, ha ritenuto non adeguatamente motivato il parere negativo della Sezione Paesaggio della Regione Puglia. Essendo già stato richiesto un nuovo esame all'organo regionale, non appare opportuno trasporre la competenza al Comune di Brindisi (seppur dotato di Commissione locale); pertanto, la CdS attenderà il parere integrativo regionale, superato il cui termine l'assenso della competente Sezione si intenderà comunque acquisito per silenzio-assenso ai sensi delle norme vigenti.

La Società precisa che risconterà nei termini stabiliti.

Il Presidente richiama formalmente il quadro normativo cogente regolato:

- dall'art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., nonché l'espresso avvertimento formulato in sede di convocazione ufficiale, ai sensi del quale la mancata partecipazione del rappresentante unico legittimato di un'Amministrazione alla seduta sincrona, ovvero la mancata espressione di un dissenso analitico, oggettivo e scientificamente motivato entro i termini previsti, equivale a tutti gli effetti di legge ad assenso incondizionato e senza riserve sulle determinazioni della Conferenza di Servizi;

- dall'art. 17-bis, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che disciplina gli effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici: *"Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito"*;
- dall'art. 17-bis, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., che recita: *"Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito"*.

Dopo la discussione, il Presidente invita i partecipanti a fornire eventuali contributi da inserire nel presente verbale entro 10 giorni dalla data della presente CdS.

Pertanto, sulla base di quanto sopra riportato,

LA CONFERENZA DI SERVIZI DECIDE

- 1) di assegnare al Proponente il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del presente verbale per la trasmissione della documentazione progettuale definitiva e aggiornata (ciascun elaborato – da contemplare nel relativo "Elenco elaborati" – dovrà essere univocamente individuato anche con l'indicazione della relativa revisione), la quale dovrà ricomprendere gli elaborati di livello esecutivo afferenti alle compensazioni ambientali di cui alla Deliberazione di Consiglio della Provincia di Brindisi n. 34 del 15/10/2019 e i chiarimenti richiesti nel presente verbale (autorizzazione/concessione emungimento pozzi, rendering, etc.);
- 2) di richiedere espressamente al Servizio Territoriale Agricoltura - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - della Regione Puglia il proprio parere aggiornato in relazione al progetto di che trattasi, integrato e modificato dalla documentazione registrata al prot. n. 0015208/2026;
- 3) di subordinare il rilascio del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) finale, nonché l'efficacia e la spendibilità dei relativi titoli abilitativi edilizi ed ambientali in esso confluenti, alla formale acquisizione della Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 a cura del competente Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, nella quale dovrà confluire la convenzione definitiva delle misure compensative a favore del Comune di Brindisi;
- 4) in merito al ricorso presentata al TAR Puglia e acquisito al protocollo della Provincia al n. 0029592/2026 per la *declaratoria di nullità o annullamento della nota prot. n. 19854 del 18.6.2026 della Provincia di Brindisi; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 e prot. n. 26629 del 19.8.2026 della Provincia di Brindisi con l'evidenziazione che è "interesse prioritario" della ricorrente "addivenire nel più breve tempo possibile a definire il procedimento di PAUR", e che il ricorso è proposto solo in via cautelativa e "per l'ipotesi (denegata) in cui il procedimento di PAUR si concluda negativamente"*, si ritiene di dover proseguire i lavori della Conferenza di Servizi e, a conclusione, di dover sospendere l'adozione della determinazione definitiva nelle more della definizione del relativo giudizio da parte del TAR. Tanto in ragione della circostanza che qualora il TAR dovesse accogliere il ricorso, l'annullamento della comunicazione dell'avvio del procedimento (nota prot. n. 19854 del 18.6.2026) e la convocazione della Conferenza di servizi (delle note prot. n. 24321 del 27.7.2026 e prot. n. 26629 del 19.8.2026) determinerebbe annullamento degli atti definitivi consequenziali da adottarsi.

La seduta della Conferenza di Servizi si conclude alle ore **10:40**.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giovanna Sabatelli

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il segretario verbalizzante

Ing. Lorenzo Silla

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

*Firma autografa, sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993*